



Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
PRESIDENZA

n. 3543..... protocollo

DEC 31.12. 2020

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Messina.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Patti

p.c. al Sig. Presidente della Corte d'Appello
MESSINA

Oggetto: rilascio formule esecutive telematiche

Barcellona P.G., 30/12/2020

Nell'evidenziare che ai sensi dell'art. 9 bis d.l. 137/2020 così come convertito con legge 176/2020 è stato previsto il rilascio della formula esecutiva *in forma di documento informatico*, , per la dovuta conoscenza trasmetto in allegato al presente copia dell'ordine di servizio adottato in attuazione della norma predetta.

Cordiali saluti

il presidente
(Giovanni De Marco)



Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Via G. Falcone – 98051

Barcellona P.G. 090/9793274

Ufficio del Direttore Amministrativo

Area civile

PROT. N. 3536 DEL 30.12.2020

AL PERSONALE DELLE CANCELLERIE CIVILI

e p. c. AL SIG. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

AL DIRIGENTE UNEP

SEDE

**DIRETTIVE SULLA RICHIESTA E RILASCIO DELLE FORMULE
ESECUATIVE TELEMATICHE**

Il Direttore

Vista la legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del D.L. 137/2020;

letto il comma 9-bis dell'art. 23 così come modificato;

ritenuto che la norma consente al cancelliere/funziionario di rilasciare, in forma di documento informatico, la formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi, da parte del difensore, sempre in modalità telematica ed, al difensore, la possibilità di estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico;

che, quindi, appare assolutamente necessario uniformarsi alle disposizioni di legge di cui al predetto articolo 23 comma 9 – bis che, per comodità di lettura, si riporta *La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475*

del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio, possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale...;

letta la risposta fornita dal Ministero della giustizia – D.O.G. – reparto UNEP – in data 13/10/2020, ad apposito quesito, sulla tematica ;

letto, infine, l'art. 268 del DPR 115/2002 recante “diritto di copia autentica” che al comma 1 –bis così prevede “ *il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16 –bis, co. 9 – bis del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;*

sentito il sig. Dirigente ed il sig. Presidente del Tribunale,

tutto ciò premesso e considerato;

DISPONE

Che dal **4 gennaio 2021**, il personale dell'area civile, adibito al rilascio delle copie con formula esecutiva, provvederà al detto rilascio in modalità telematica, previa richiesta, da depositarsi, a cura del difensore della parte avente titolo, sempre in modalità telematica sul fascicolo, secondo le seguenti linee guida, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del D.L.25/3/2020 n. 19 e successive modifiche, salvo ulteriori proroghe.

Le Cancellerie non accetteranno diverse modalità di richiesta.

RICHIESTA DELLA FORMULA ESECUTIVA

La richiesta per la concessione della formula esecutiva, relativamente a qualunque atto giudiziario per cui è prevista, deve essere effettuata telematicamente, mediante deposito all'interno del fascicolo informatico della causa come “ISTANZA GENERICA” indicando nelle “note per la cancelleria”: “Richiesta di rilascio di FORMULA ESECUTIVA (sentenza/decreto ingiuntivo/ordinanze ecc...)”.

Si rammenta, come previsto dal codice civile, che la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

DOCUMENTO INFORMATICO

Ricevuta l'istanza, verificata la regolarità della medesima (parte richiedente sia l'avente diritto - non risulti il rilascio di altra copia esecutiva - la documentazione prodotta a corredo dell'istanza sia completa) l'addetto al rilascio, provvederà a depositare nel fascicolo telematico la copia dell'atto, anche per immagine, della sentenza o di altro provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula secondo un modello unificato (cfr. allegato) e ne darà comunicazione al richiedente sul PCT.

Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere/funzionario e sostituisce anche il sigillo della cancelleria (previsto dall'art. 153 disp. att. c.p.c.).

Nel dettaglio, la spedizione in forma esecutiva consiste nell' intestazione:

Repubblica Italiana - In nome della legge -

“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il difensore richiedente (o il dipendente di cui si avvale la P.A.) provvederà a collazionare titolo e formula esecutiva estraendola dal fascicolo informatico, attestandone la conformità, ex art. 16 -bis, comma 9-bis del D.L. n. 179/2012 convertito nella legge n. 114/2014.

Casi particolari :

1) Decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi

Il difensore dovrà depositare telematicamente l'istanza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. corredata da ricorso originario, decreto e relata di notifica.

Il funzionario verificherà l'avvenuto decorso dei termini per l'opposizione di cui all'art. 641 c.p.c. ed, in caso negativo, rifiuterà la richiesta.

Qualora la verifica avrà esito positivo, accetterà la richiesta telematica e la trasmetterà al giudice che emetterà, telematicamente, il decreto di esecutorietà.


Il funzionario rilascerà la formula esecutiva firmata digitalmente e la inserirà nel fascicolo telematico, dandone comunicazione al richiedente. Sarà onere del difensore collazionare la formula esecutiva secondo le modalità descritte attestandone la conformità all'originale informatico del decreto ingiuntivo ai fini della consegna all'Ufficiale giudiziario per la fase successiva.

2) Procedure di sfratto.

Nel caso in cui la formula esecutiva sia apposta contestualmente all'ordinanza di convalida di sfratto, ai sensi dell'art. 663 e 665 c.p.c., il difensore potrà estrarre l'originale dell'atto esecutivo telematico secondo le linee guida, senza necessità di presentare istanza.

Si dia comunicazione sul sito del Tribunale .

Barcellona P.G. 29 dicembre 2020



Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Maria Giovanna Vitarelli

V° si approva

Il Presidente

dr. Giovanni De Marco



Il Dirigente Amministrativo

dr. Claudio Marino